

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581**



ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE



Aso.Tra.Be.
Associazione Trasportatori Bestiame



Roma, 30 Ottobre 2012

**LAV12279
SM**

Oggetto: Contratti a termine. Comunicazione obbligatoria degli sconfinamenti temporali.

Com'è noto, tra le novità che sono state introdotte dalla riforma Fornero del mercato del lavoro (Legge n.92 del 28 Giugno 2012 – vedi la circolare Conftrasporto LAV12209 del 12 Luglio u.s), vi è l'allungamento del periodo di sfioramento della durata del contratto a termine, entro il quale il datore di lavoro può utilizzare il lavoratore senza che ciò comporti la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

In particolare:

- per i contratti a termine di durata inferiore a 6 mesi, il periodo di sfioramento è passato a 30 gg (dai 20 precedenti);
- per i contratti a termine di durata superiore a 6 mesi, il periodo di sfioramento è diventato di 50 gg (dai 30 precedenti).

Tuttavia, la norma che ha introdotto questa possibilità (art.1, commi da 9 a 13 della riforma), ha poi previsto che il datore di lavoro comunichi al Centro per l'impiego la prosecuzione del rapporto di lavoro (che, in ogni caso, non potrà superare i periodi prima indicati), entro la scadenza del termine inizialmente fissato nel contratto. Le modalità di comunicazione dovevano essere stabilite con un decreto del Ministro del Lavoro che, ora, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: si tratta del d.m. del 10 Ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 Ottobre u.s, che entrerà in vigore dal 25 Novembre p.v.

L'art. 2 del d.m. stabilisce che la comunicazione della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato, deve effettuarsi al Centro per l'impiego in cui si trova la sede lavorativa, con le modalità di trasmissione previste dal decreto del Ministro del Lavoro del 30 Ottobre 2007 sulle comunicazioni obbligatorie; pertanto, l'impresa dovrà avvalersi della procedura Unilav, attualmente in uso per le suddette comunicazioni.

Il testo del d.m può essere prelevato dal link sotto indicato.

Cordiali saluti.